

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE**TRA LE CITTA' DI BRESCIA E MILANO****CUP E31B05000390007****CONVENZIONE****TRA**

Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Somalia, n. 2/4, C. F. - P.IVA n. 02508160989 e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia, REA455412, soggetta alla direzione e coordinamento di Autostrade Lombarde S.p.A. e rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Francesco Bettoni, nato a Visano (BS) il 23/08/1948, C.F. BTTFNC48M23M070V, nella sua qualità di Legale Rappresentante (nel prosieguo denominata "**Brebemi**");

E

Parco Oglio Nord, con sede legale in Orzinuovi (BS), in piazza Garibaldi, 15, Codice Fiscale n. 95002810174, rappresentato ai fini del presente atto dall'Ing. Colombi Giuseppe, nato a Soncino (CR) il 21/08/1957, C.F. CLMGPP57M21I827O, nella sua qualità di Legale Rappresentante, (nel prosieguo più semplicemente "**Parco**");

PREMESSO CHE:

- a) Brebemi è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano, giusta Convenzione Unica stipulata con la concedente CAL S.p.A. in data 1 agosto 2007;
- b) CAL S.p.A. in data 30 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs.163/2006, ha avviato la procedura di approvazione del Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;



c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 009733 del 10 marzo 2009, ha convocato la Conferenza dei Servizi ex art. 166 del D.Lgs. n. 163/2006;

d) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con delibera n. 42/2009 del 26 giugno 2009, ha approvato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 166 d.lgs. 163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;

e) la prescrizione n. 88 di cui al medesimo allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE stabilisce altresì che:

“il corrispettivo economico riconosciuto a favore degli Enti Parco per compensazioni ambientali è pari a 4,040 milioni di euro. Tale corrispettivo dovrà corrispondere a specifici progetti di compensazione ambientale declinati nella documentazione di progetto ed altresì indicati dagli Enti Parco medesimi. I progetti esecutivi delle suddette opere compensative dovranno essere validati da CAL, cui i parchi dovranno altresì rendicontare le spese sostenute”;

f) con la presente convenzione (nel prosieguo più semplicemente la “**Convenzione**”), le Parti intendono, in attuazione delle prescrizioni citate, regolare ai sensi ed alle condizioni di cui *infra* i reciproci rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale da eseguirsi a cura del Parco Oglio Nord e l'erogazione da parte di Brebemi delle somme a tal fine necessarie;

g) in particolare, per i citati interventi di compensazione viene individuata la somma massima di Euro € 1.495.000,00 di cui al successivo articolo 6, che è ricompresa nel quadro economico del progetto definitivo approvato dal CIPE.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse e gli allegati, nonché tutti gli atti in essi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto:

2.1.1 l'individuazione degli interventi di compensazione ambientale da eseguirsi da parte del Parco;

2.1.2 la regolamentazione delle modalità, termini e condizioni per il versamento al Parco da parte di Brebemi dei contributi per la progettazione e realizzazione degli interventi di compensazione ambientale di cui al precedente punto 2.1.1.

ARTICOLO 3 – INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

3.1 Gli interventi di compensazione ambientale da eseguirsi da parte del Parco (nel prosieguo più semplicemente gli "Interventi") sono individuati nel documento allegato 1 alla presente Convenzione, unitamente ai relativi costi.

ARTICOLO 4 – IMPEGNI DEL PARCO

4.1 In relazione agli Interventi, il Parco si impegna a svolgere, a propria cura, responsabilità e spese – e fermo restando il rimborso delle spese sostenute ai sensi della presente Convenzione – le seguenti attività:

4.1.1 provvedere direttamente, ovvero per mezzo di soggetti terzi, alla progettazione degli Interventi;



4.1.2 ottenere dalle Amministrazioni competenti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e ogni altro atto d'assenso, comunque denominato, necessario per l'esecuzione degli Interventi da parte del Parco o di chi per esso;

4.1.3 assicurare, nel corso della progettazione e dell'esecuzione, il coordinamento e la compatibilità tecnica degli Interventi con la realizzazione del collegamento autostradale di cui in premessa. A tal fine, anche in caso di affidamento a soggetti terzi dei servizi di progettazione e/o dei lavori di realizzazione, consentirà ogni più ampia attività di verifica e controllo a Brebemi sugli elaborati progettuali prima della relativa approvazione, al contempo provvedendo all'immediato adeguamento della progettazione, anche in corso d'opera, ove Brebemi rilevasse la necessità di apportare modifiche e/o variazioni. I progetti dovranno essere corredati dal cronoprogramma degli Interventi, dal quadro economico dei lavori e dal preventivo di spesa inerente tutte le attività previste dal Parco o da chi per esso per la realizzazione degli Interventi. Detto Cronoprogramma dovrà in ogni caso prevedere che gli Interventi vengano realizzati nello stesso arco temporale di realizzazione delle opere autostradali, così come prescritto dal CIPE (prescrizione n. 90).

4.1.4 completare la progettazione esecutiva degli interventi entro e non oltre 365 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e a trasmettere, nel medesimo termine, gli elaborati progettuali a Brebemi per la "validazione" degli stessi da parte di CAL.

Fermo restando la responsabilità del Parco circa la progettazione/esecuzione degli Interventi, la validazione di CAL riguarderà gli aspetti individuati al successivo art. 5.

4.1.5 fornire gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni richieste da CAL in sede di validazione nonché apportare ai progetti esecutivi degli Interventi le modifiche che saranno dalla medesima CAL prescritte;

4.1.6 realizzare gli Interventi, nel rispetto dei progetti esecutivi validati da CAL e del relativo cronoprogramma, provvedendo a tal fine a tutte le attività necessarie e/o opportune, quali - a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione di aree, l'esecuzione e direzione lavori ed ogni altra attività connessa ovvero l'affidamento a soggetti terzi, di diritto pubblico e/o privato (comunque nel rispetto delle normative vigenti), i collaudi delle opere laddove previsti dalla normativa applicabile, ecc.;

4.1.7 sottoporre eventuali modifiche degli Interventi che si rendessero necessari in corso d'opera alla medesima disciplina e procedura previste dal presente articolo 4;

4.1.8 garantire la manutenzione e la buona conservazione, anche per mezzo di soggetti terzi, degli Interventi una volta realizzati;

4.1.9 fornire a CAL report quadrimestrali sullo stato di avanzamento delle attività di sua competenza ai sensi della presente Convenzione;

4.1.10 comunicare a CAL e Brebemi tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in ordine agli Interventi;

4.1.11 rispettare le prescrizioni rese dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo Brebemi applicabili alla progettazione/realizzazione degli Interventi;

4.1.12 svolgere ogni altra attività prevista a carico del Parco ai sensi della presente Convenzione e/o comunque necessaria ed opportuna per la progettazione e realizzazione degli Interventi.

4.2 Il Parco si impegna a tenere sollevate ed indenni Brebemi e CAL da molestie, richieste e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, a qualsivoglia altro titolo avanzate, riguardanti, dipendenti o comunque connesse all'esecuzione delle attività di competenza del Parco ai sensi della presente Convenzione, nonché da eventuali oneri derivanti, a qualsivoglia titolo, dal mancato o erroneo adempimento del Parco alle obbligazioni assunte in relazione alle predette attività.

4.3 Qualora il Parco, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, si avvalga nel rispetto delle normative vigenti di soggetti terzi per la realizzazione, in tutto o in parte, di uno o



più Interventi, nonché per la loro manutenzione o per ogni altro obbligo derivante dalla presente Convenzione, resta inteso che sarà esclusiva responsabilità del Parco medesimo provvedere alle comunicazioni ed alle trasmissioni previste dal presente articolo e dai successivi artt. 6 e 7, restando Brebemi estranea ad ogni rapporto con i suddetti soggetti terzi.

ARTICOLO 5 – VALIDAZIONE

5.1 In ragione della circostanza che gli interventi di compensazione vengono progettati e realizzati, quale stazione appaltante, dal Parco Oglio Nord o da chi per esso, la validazione prevista dalla prescrizione n. 88 è da considerarsi limitata ai seguenti profili:

5.1.1 Compatibilità tecnica, temporale ed economica dei progetti redatti dal Parco rispetto al progetto del Collegamento Autostradale;

5.1.2 Ammissibilità delle voci di spesa previste nel preventivo da consegnarsi con i progetti esecutivi.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI DI BREBEMI

6.1 Brebemi si impegna a rimborsare integralmente al Parco gli oneri da quest'ultimo effettivamente sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 4 fino alla concorrenza dell'importo massimo e onnicomprensivo di € 1.495.000,00 (diconsi Euro unmilionequattrocentonovantacinquemila/00), IVA inclusa ove applicabile.

6.2 Unitamente ai progetti esecutivi redatti dal Parco Oglio Nord o da chi per esso, Brebemi dovrà:

6.2.1 presentare a CAL l'istruttoria del Concessionario circa i profili individuati dal precedente articolo 5;

6.2.2 unitamente alla documentazione contabile relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dal Parco, presentare a CAL l'istruttoria del Concessionario sulla documentazione

medesima. Ove le spese rendicontate dal Parco risultassero inferiori alle somme già versate da Brebemi, quest'ultima provvederà al recupero delle somme ricevute in eccesso dal Parco;

6.2.3 svolgere le attività di propria competenza per assicurare il coordinamento e la compatibilità con il collegamento autostradale degli interventi da progettarsi e realizzarsi da parte del Parco Oglio Nord, nonché monitorare l'effettiva realizzazione degli stessi.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

7.1 L'erogazione della somma di cui al precedente articolo 6, verrà effettuata con le seguenti modalità:

7.1.1 una quota anticipata pari al 10% dell'importo relativo a ciascun Intervento previsto verrà unitariamente erogata alla sottoscrizione della presente Convenzione;

7.1.2 una quota pari al 25% dell'importo relativo a ciascun Intervento verrà erogato alla comunicazione dell'intervenuta validazione di ciascuno dei progetti esecutivi da parte di CAL;

7.1.3 una quota pari al 25% dell'importo relativo a ciascun Intervento verrà erogato all'attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento o, in mancanza, del Direttore dei Lavori di ciascuno degli Interventi dell'avvenuta esecuzione di una quota parte dei lavori indicati nell'Allegato 1 pari al 50% del valore del singolo Intervento;

7.1.4 la restante quota di saldo dell'importo relativo a ciascun Intervento verrà erogata a seguito del Collaudo dei lavori o del Certificato di Regolare Esecuzione, previa rendicontazione delle spese ai sensi del successivo articolo 7.2; Brebemi si impegna a corrispondere al Parco le somme dovute ai sensi della presente Convenzione entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della richiesta del Parco, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione amministrativa e contabile. I pagamenti delle somme spettanti avverranno tramite bonifico bancario da effettuarsi su c/c che verrà a tal fine comunicato dal Parco a Brebemi. Il Parco, a fronte di ciascuna erogazione effettuata da Brebemi, trasmetterà alla stessa ampia e definitiva quietanza.



7.2 Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il Parco dovrà presentare i seguenti documenti:

7.2.1 Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione delle opere;

7.2.2 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che tutte le spese rendicontate sono state funzionali alla realizzazione degli Interventi;

7.2.3 Per le fatture, notule, etc.. superiori a 50.000 euro, copie quietanzate dei titoli di spesa e relativa idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese esposte a rendicontazione (es. copia bonifico);

7.2.4 Per fatture, notule, ecc. inferiori a 50.000 euro, la sola autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, dell'avvenuto pagamento, con obbligo di mantenere la documentazione contabile per 3 anni per eventuali controlli a campione.

Saranno riconosciute esclusivamente le spese documentate da note di spesa, debitamente quietanzate, ed intestate al Parco, ovvero al soggetto terzo cui il Parco abbia demandato, con apposito atto scritto trasmesso a Brebemi, la realizzazione e/o la gestione post-operam degli Interventi.

Nel corso della realizzazione degli Interventi, sono ammesse compensazioni degli importi contenuti nel preventivo di spesa presentato unitamente al progetto esecutivo e riferiti alle diverse tipologie di spese, fermo restando il limite dell'importo complessivo di cui all'articolo 6.

7.3 L'importo di cui al precedente art. 6, da erogarsi ai sensi della presente Convenzione, costituisce l'unica somma dovuta da Brebemi al Parco per la realizzazione degli interventi, talché nessuna ulteriore somma sarà posta a carico di Brebemi, qualunque sia la spesa effettivamente sostenuta dal Parco o da chi per esso per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 e per lo svolgimento di qualsivoglia attività ad essi propedeutica, connessa e/o strumentale.

ARTICOLO 8 – MODALITA' FISCALI

8.1 Sarà cura del Parco provvedere alla registrazione della presente Convenzione, ove necessario, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

8.2 Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione sono a totale carico del Parco.

8.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.

ARTICOLO 9 – PRIVACY

9.1 Le Parti si danno atto, con valore di informativa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati forniti nell'ambito del presente atto, saranno oggetto di trattamento necessario per l'esecuzione della Convenzione medesima.


9.2 Il trattamento avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato decreto e potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati e avvenire attraverso strumenti, elettronici o cartacei, mantenuti in ambienti ad accesso controllato.

9.3 Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così come costituite nel presente Atto.

Letto, confermato e sottoscritto in tre (3) originali.

Torre Pallavicina, 1 marzo 2013

Per **Parco Oglio Nord**
Il Presidente Ingegnere Giuseppe Colombi

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PARCO OGLIO NORD" around the perimeter and a small asterisk at the bottom. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

Per **Società di Progetto Brebemi S.p.A.**
Il Presidente Dottor Francesco Bettoni

**Società di Progetto
Brebemi SpA**

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is a cursive script that loops around the line.

ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI S.P.A. E PARCO OGLIO NORD

Opere Compensative di cui alla prescrizione n. 88 della delibera CIPE n. 42/2009 del 26 giugno 2009		IMPORTI PREVISTI
1	"LA FORESTA FLUVIALE DELLA VALLE DELL'OGGIO": redazione dei progetti di riqualificazione ambientale, di riforestazione, di ripristino dei corridoi ecologici e di fruizione delle aree demaniali e delle altre aree di proprietà o in disponibilità e quindi realizzazione degli interventi previsti negli elaborati validati, con coinvolgimento, diretto e responsabile, degli Enti, delle Associazioni protezionistiche, dei pescatori, dei cacciatori e del mondo del volontariato nella gestione; il tutto anche con particolare attenzione alle aree direttamente interessate dal nuovo tracciato autostradale e di raccordo.	€ 400.000,00
2	Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola, tra le quali: la realizzazione di frutteti impiegando antiche varietà in via di estinzione e la coltivazione di tartufige con querceti appositamente micorizzati, previa analisi ed individuazione dei suoli idonei.	€ 200.000,00
3	"GREENWAY DELL'OGGIO" redazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti negli elaborati validati, possibilmente in forma il più possibile partecipata tra i vari Enti interessati, accordando specifica precedenza a quelli condivisi ed atti a completare il collegamento pedonale, ciclabile e a cavallo tra il Lago d'Iseo e la Valle del Po, ponendo particolare attenzione al ripristino della viabilità minore nelle aree direttamente interessate dal nuovo tracciato autostradale e di raccordo.	€ 665.000,00
4	Redazione del progetto e realizzazione del sistema segnaletico della viabilità minore, delle valenze storico-culturali e delle aree naturalistiche di maggiore pregio e tutela.	€ 80.000,00
5	"L'OSTELLO E IL COMPLESSO DEL MULINO DI BASSO": redazione dei progetti e realizzazione degli interventi di completamento del centro convegni e di formazione del parcheggio.	€ 150.000,00

